

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI QUINGENTOLE E COMMISSARIO DELEGATO
PER L'ACQUISIZIONE ED IL RECUPERO DELL'EX ORATORIO NEL COMUNE DI QUINGENTOLE
(MN) COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

- **REGIONE LOMBARDIA** (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;
 - **COMUNE DI QUINGENTOLE (MN)** (CF 80006430203) con sede legale in Quingentole (MN), Piazza Italia, 24, nella persona del Sindaco pro tempore Luca Perlari quale Legale Rappresentante del Comune di Quingentole;
 - **COMMISSARIO DELEGATO** per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012 (di seguito Commissario Delegato), di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona della Consigliera Regionale Alessandra Cappellari su delega del Presidente della Regione Lombardia;
- di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il R.R. 22 dicembre 2020, n° 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n°19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);
- la D.G.R. n°XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020, approvato con D.G.R. n°XI/3748 del 30.10.2020 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/1443 del 24 novembre 2020;

- la Legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n.74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con la quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha prorogato al 31.12.2021 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- l'Ordinanza 19/12/2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, in particolare l'allegato B2) - Progetti che necessitano di un accordo pubblico/privato;
- l'Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha rideterminato nel 30 giugno 2021 la scadenza per la presentazione dei progetti esecutivi secondo le modalità di cui all'Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- l'Ordinanza 4 dicembre 2020 n. 626 inerente agli "interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture – 2° aggiornamento 2020", con cui il Commissario Delegato ha approvato gli avanzamenti ed ha disposto, per l'intervento in oggetto, la sua ammissibilità ed il relativo passaggio in *allegato b1 - interventi in fase di progettazione - interventi pubblici*, una volta formalizzata l'acquisizione da parte del Comune;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i paragrafi 2.2 "Esercizio dei pubblici poteri" ed il paragrafo 2.6 "Cultura e conservazione del Patrimonio";

PREMESSO CHE:

- il Comune di Quingentole ha presentato in data 22.04.2021 pec A1.2021.0213495 proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per l'acquisizione ed il recupero dell'ex Oratorio in Piazza Italia per ospitare funzioni pubbliche (sede associazioni culturali, di volontariato, di categoria, sportive, ecc);
- la proposta di valenza locale concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale finalizzate ad incentivare la

rigenerazione urbana ed il recupero dei centri storici, creando spazi adeguati di servizio che favoriscano la presenza del tessuto associativo, volontariato e del terzo settore;

CONSIDERATO CHE:

- sin dal 2019 Regione Lombardia e il Commissario Delegato hanno un'interlocuzione con i comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate per supportarli nella ricostruzione e riqualificazione dei loro territori lesionati a seguito del sisma del 2012 attraverso strumenti di programmazione negoziata che consentano di coordinare attività, competenze e risorse dei soggetti per la valorizzazione pubblica e rivitalizzazione dei centri storici e urbani. In particolare, nel periodo dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali, Regione può intervenire nell'acquisizione dei beni privati derogando ai limiti per i contributi regionali a fondo perduto della spesa ammissibile, il Commissario Delegato può sostenere le spese di recupero degli stessi immobili e i singoli Comuni possono sostenere le spese allestimento, rivitalizzazione e gestione degli spazi;

PRESO ATTO CHE:

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - ✓ Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°... del ;
 - ✓ Comune di Quingentole: Deliberazione di Consiglio Comunale n° ... del;
 - ✓ Commissario Delegato con Ordinanza n° ... del

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - ✓ Allegato A – Relazione Tecnica
 - ✓ Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
 - ✓ Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
 - ✓ Allegati D – Elaborati grafici:
 - Tav. D.1.Tavola rilievo, prospetti e piante
 - Tav. D.2 Tavola sezioni ed inquadramento territoriale

Art. 2

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero l'acquisizione ed il recupero dell'ex Oratorio in Piazza Italia per ospitare funzioni pubbliche (sede associazioni culturali, di volontariato, di categoria, sportive, ecc).

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. L'immobile si inserisce nel conteso urbano del centro storico e gli interventi previsti per il recupero dell'ex oratorio sono di tipo manutentivo e conservativo, con modifiche interne per rendere gli spazi più funzionali;
2. La proprietà immobiliare oggetto di acquisizione è identificata catastalmente nel Comune di Quingentole al Foglio 8 particelle 110– 111– 131– 467 – 724 - 129– 673 e la particella 671 definita catastalmente Bene Comune Non Censibile (B.C.N.C.) in proprietà per la quota di ½ con la Parrocchia di San Lorenzo diacono e martire.
3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale PGT, e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente accordo, è pari a €.1.820.513,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - ✓ Amministrazione del Comune di Quingentole: €. 12.200,00, quota prevista nel bilancio comunale nell'annualità 2023;
 - ✓ Regione Lombardia: €. 308.313,00, quota prevista nel bilancio regionale nell'annualità 2021;
 - ✓ Commissario Delegato €. 1.500.000,00 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il D.L. 74/12, per il recupero dell'immobile nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012.

Art.5

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.

In particolare:

a) L'Amministrazione del Comune di Quingentole si impegna a:

- a. destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
- b. trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
- c. inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della L.R. 19/19;
- d. informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della L.R. 19/19;
- e. attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
- f. informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della L.R. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo.
- g. garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo

b) Regione Lombardia si impegna a:

- a. Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore di Comune di Quingentole pari a €. 308.313,00 (cifra massima) nella percentuale di circa il 17% del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo. Il contributo è finalizzato all'acquisizione dell'immobile sulla base della stima del suo valore verificata dall'Agenzia delle Entrate con atto n. 3977 protocollo comunale del 23/12/2020 (inserita nell'allegato A – Relazione Tecnica del presente Accordo) e relative spese;

- b. Trasferire il contributo di cui alla lett. a), in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente accordo, in una unica erogazione a seguito dell'approvazione dell'ALS sul BURL nell'annualità 2021. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.
- c) Commissario Delegato si impegna, come da Ordinanza n. 626 del 04/12/2020, al finanziamento del progetto di "recupero dell'ex oratorio come sede per le associazioni locali per €.1.500.000,00 nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci. La cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

Art. 6

Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Quingentole costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
- ✓ Sindaco del Comune di Quingentole o suo Delegato;
 - ✓ Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
 - ✓ Commissario Delegato o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n°6 del 22.12.2020.

Art. 7

Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il comune di Quingentole è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà ai soggetti sottoscrittori:
- ✓ la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate relative all'acquisizione dell'immobile e relative spese ai fini dell'erogazione del contributo regionale;
 - ✓ la nota semestrale di cui all'art. 5 sullo stato di avanzamento dei lavori;

- ✓ la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dai legali rappresentanti degli enti sottoscrittori. Regione, preliminarmente all'approvazione della relazione finale, esegue sempre un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8

Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo Locale Semplificato entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo Locale Semplificato ha durata fino a 31.03.2023 come da cronoprogramma (allegato C).

Art. 9

Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.